



14259-26

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUARTA SEZIONE PENALE

Composta da:

EMANUELE DI SALVO
GABRIELLA CAPPELLO
DONATO D'AURIA
MARIAROSARIA BRUNO
MARINA CIRESE

- Presidente -

Sent. n. sez. 470/2026
CC - 01/04/2026
R.G.N. 3107/2026

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████ nato a ██████ il ██████

avverso la sentenza del 12/06/2025 del GIP TRIBUNALE di MANTOVA

udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette/sentite le conclusioni del PG

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 12 giugno 2025, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova ha applicato nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen., previo riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 589 bis, comma 7, e delle circostanze attenuanti generiche, operata la riduzione per il rito, la pena di mesi sei di reclusione e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per la durata di anni due.

2. Avverso detta sentenza l'imputato ha proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando due motivi.

Con il primo deduce la nullità della sentenza per inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod.proc.pen. in relazione all'art. 222, comma 2 bis, d.lgs. n. 285 del 1992.

Si censura la sentenza impugnata laddove il giudice, nel disporre la sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida, ha omesso di applicare la riduzione prevista dall'art. 222, comma 2 bis, d.lgs n. 285 del 1992, prevista in ipotesi di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Con il secondo motivo deduce l'erronea o omessa applicazione delle sanzioni amministrative in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'applicazione ed alla dosimetria della pena accessoria della sospensione della patente di guida.

Si assume che nel corpo della sentenza difetta la motivazione in ordine all'applicazione ed alla dosimetria della sanzione applicata.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alla durata della sanzione amministrativa accessoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Va premesso che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103), il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa applicazione della
diminuente ex art. 222, comma 2-bis, cod. strada e rinvia, per nuovo giudizio sul
punto, al Tribunale di Mantova - ufficio Gip, in diversa persona fisica. Rigetta nel
resto il ricorso. Dichiaro l'irrevocabilità delle rimanenti statuizioni.

Così deciso in Roma l'1 aprile 2026

Il Consigliere Estensore

Marina Cirese

Il Presidente

Emanuele Di Salvo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 20/04/2026



Il Funzionario

Giudiziario

Dott.ssa Irene Caliendo